

ANPEQ
Associazione Nazionale
Professionale Esperti di Radioprotezione

**CODICE DEONTOLOGICO DELL'ESPERTO DI
RADIOPROTEZIONE ISCRITTO AD
ANPEQ**

**Proposto nella riunione del Consiglio Direttivo del 27
Settembre 2019**

Approvato in Assemblea dei Soci il 21 Dicembre 2020

PREMESSA

L'Esperto di radioprotezione iscritto all'ANPEQ è tenuto alla conoscenza del presente codice che si prefigge di essere una condizione condivisa di discernimento etico per lo svolgimento delle prestazioni professionali dell'Esperto di Radioprotezione, tenuto conto della tutela della salute dell'uomo in tutti i suoi aspetti.

Il presente codice è applicabile ad ogni situazione lavorativa a prescindere dalla natura del rapporto professionale (consulenza o dipendenza) e l'Esperto di Radioprotezione non dovrà accettare condizioni di lavoro che compromettano la Sua autonomia professionale e/o impediscano l'applicazione del presente codice.

Il presente Codice Deontologico sostituisce ogni precedente versione ed è suscettibile di integrazioni ed aggiornamenti.

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

Finalità e campo di applicazione

Art. 1. Il codice deontologico ANPEQ contiene principi e regole che ogni Esperto di Radioprotezione (abilitato a i sensi della normativa vigente), iscritto all'ANPEQ, deve osservare nell'esercizio delle attribuzioni affidategli dalla normativa, in merito a tutti agli aspetti professionali ed ai compiti che la normativa stessa gli affida, oltre che a tutti gli aspetti relativi alla consulenza che gli viene affidata, ai rapporti con i colleghi e con i Datori di Lavoro.

Art. 2. Le presenti norme sono rivolte a tutti gli Esperti di Radioprotezione iscritti all'ANPEQ.

Art. 3. L'inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice si configura come comportamento in contrasto con i fini dell'Associazione e pertanto soggetto alle sanzioni previste dall'Art. 13 dello Statuto.

PARTE SECONDA

DOVERI GENERALI DELL'ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

Indipendenza e dignità della professione

Art. 4. Il Socio ANPEQ non deve, in nessun caso, rinunciare alla propria libertà ed indipendenza professionale.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Socio ANPEQ deve:

- attenersi alle conoscenze scientifiche, assumendo come principio fondamentale la sicurezza e la protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- esercitare con competenza, perizia e prudenza la propria attività, secondo scienza e coscienza;
- motivare con responsabilità, impegno scientifico e culturale, le proprie scelte;
- affidare la propria reputazione professionale a quelle che sono le sue doti morali ed i suoi comportamenti etici;
- promuovere la conoscenza scientifica e rendersi disponibile alla diffusione della stessa.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Socio ANPEQ non deve:

- accettare limitazioni o imposizioni che possano compromettere l'efficacia del suo operato;
- accettare incarichi nel caso non abbia adeguata preparazione/competenza o mezzi ed organizzazione per l'assolvimento degli impegni assunti;
- praticare atteggiamenti denigratori nei confronti della professione e dei colleghi;
- avvalersi della propria carica per indebito vantaggio personale;
- accettare da terzi compensi indebiti o indiretti oltre a quelli dovutigli dalla committenza;
- accettare incarichi e/o prestare attività nei casi in cui la sua attività possa essere palesemente incompatibile con i principi di legalità, moralità, liceità;
- avvalersi dell'aiuto e del contributo di altre persone non adeguatamente formate/qualificate;
- firmare elaborati non eseguiti personalmente o sotto la propria responsabilità/direzione.

Il Socio ANPEQ non deve soggiacere ad interessi, imposizioni o lusinghe che possano comunque limitare l'efficacia e la correttezza del suo intervento.

Deve denunciare all'associazione ogni tentativo tendente ad imporgli comportamenti non conformi alle presenti norme, da qualunque parte provengano, affidando all'Associazione stessa la tutela del proprio diritto a resistere a tali imposizioni.

E' colpa grave che il Socio ANPEQ soggiaccia ad imposizioni di natura politica, a suggestioni pubblicitarie o a interessi di carattere economico.

Art. 5. In nessun caso il Socio ANPEQ che riveste cariche pubbliche deve avvalersene a scopo di proprio vantaggio professionale/personale.

Art. 6. Per il Socio ANPEQ, nell'esercizio della propria attività professionale, vige l'incompatibilità tra attività di sorveglianza e di vigilanza nello stesso ambito territoriale.

Interventi di emergenza

Art. 7. Il Socio ANPEQ in caso di calamità pubblica o di emergenza deve, salvo

cause di forza maggiore, offrire la propria opera e porsi a disposizione dell'Autorità Competente in relazione alle sue specifiche competenze scientifiche ed ai mezzi a sua disposizione.

Segreto professionale

Art. 8. Il Socio ANPEQ deve serbare il segreto professionale su tutto ciò che gli è stato confidato o di cui è venuto a conoscenza per ragioni connesse allo svolgimento della propria attività professionale. Il riserbo nei confronti delle prestazioni professionali deve essere assoluto.

Art. 9. Il Socio ANPEQ deve vigilare che i suoi collaboratori siano a conoscenza dell'obbligo del segreto professionale e vi si conformino.

Aggiornamento professionale

Art. 10. Il Socio ANPEQ è tenuto ad un aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, sollecitando anche l'Accademia di Radioprotezione ANPEQ a sviluppare attività di formazione ed aggiornamento tali da soddisfare l'evoluzione tecnologica e normativa del settore in cui è chiamato ad operare.

Art. 11. Il Socio ANPEQ è tenuto al rispetto delle norme di aggiornamento professionale stabilite dalla normativa in vigore.

Art 12. Il Socio ANPEQ, oltre a quanto previsto all'art. 10 è tenuto a:

- promuovere occasioni di formazione e partecipare agli eventi formativi che meglio si adeguano alle proprie esigenze;
- favorire l'aggiornamento dei colleghi diffondendo la propria conoscenza/esperienza;
- contribuire alla formazione dei futuri Esperti di Radioprotezione dando la propria disponibilità per percorsi formativi e tirocini.

Onorario professionale

Art. 13. Gli onorari professionali pattuiti devono essere adeguati all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

I compensi del Socio ANPEQ devono essere definiti con la committenza all'atto dell'affidamento dell'incarico, sulla base della complessità della prestazione richiesta e della strumentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

Il Socio si impegna a comunicare alla committenza eventuali situazioni che comportino la variazione del compenso pattuito.

Il Socio può fornire prestazioni a titolo gratuito solo in caso di valide motivazioni ideali e/o umanitarie.

Si possono considerare prestazioni professionali non soggette a remunerazioni quelle che il Socio svolge in aiuto di colleghi che per situazioni particolari possano venire a trovarsi in difficoltà.

Compensi pattuiti in palese contrasto con la possibilità di svolgere correttamente il relativo incarico vengono stigmatizzati da ANPEQ.

PARTE TERZA

RAPPORTI CON I COMMITTENTI E CON I DATORI DI LAVORO

Regole generali di comportamento

Art. 14. Il Socio ANPEQ deve improntare alla massima lealtà e correttezza i rapporti con i committenti e con i datori di lavoro.

Art. 15. Il Socio ANPEQ che accetti un incarico deve diligentemente svolgerlo nel modo più completo possibile pur osservando i limiti nell'ambito dei quali gli è stato conferito, tenendo conto degli interessi del committente.

Deve rifiutare quegli incarichi per i quali non abbia preparazione e competenza sufficienti.

Art. 16. Il Socio ANPEQ che abbia contemporaneamente vari incarichi, deve accertarsi che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi di incompatibilità o di conflitto d'interesse; in tali casi il Socio è tenuto a darne comunicazione ai Datori di Lavoro

Art. 17. Il Socio ANPEQ che, a prestazione non ultimata, intenda recedere dall'incarico o dall'esercizio delle funzioni professionali, può farlo solo dopo aver indicato i provvedimenti idonei a garantire la radioprotezione in modo da non danneggiare né il committente o il datore di lavoro, né, in caso di incarico collegiale, i colleghi.

Art. 18. Il Socio ANPEQ che presta la propria opera è tenuto a redigere la parcella professionale con precisione e chiarezza.

Art. 19. Qualora al Socio ANPEQ vengano richiesti interventi che contrastino con il suo convincimento o che discordino dai suoi principi, egli, in caso di assoluto disaccordo con la committenza, è tenuto a rifiutare la propria opera.

PARTE QUARTA

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 20. Il Socio ANPEQ , in qualunque forma eserciti la professione di Esperto di Radioprotezione , deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi, ai principi di lealtà, correttezza e solidarietà.

Art. 21. Il Socio ANPEQ deve astenersi da qualsiasi espressione o critica denigratoria che possa danneggiare la reputazione dei colleghi

Art. 22. Il Socio ANPEQ non deve assumere, nel caso di collaborazione con altri professionisti, compiti e responsabilità che non gli competono, né, reciprocamente, deve tollerare che l'opera di altri professionisti si espliciti nel campo di sua riservata competenza; può, peraltro, rifiutare la collaborazione con altri professionisti designati dal datore di lavoro senza essere tenuto a giustificare i motivi del rifiuto.

Art. 22bis. Il Socio ANPEQ deve astenersi dal compiere azioni comunque tendenti a danneggiare i colleghi nell'assegnazione di incarichi professionali sia pubblici che privati.

Eventuali scorrettezze professionali (concorrenza sleale, illecito accaparramento di clientela, etc.) dovranno essere formalmente comunicate al Collegio dei probiviri.

Art. 23 . Il Socio ANPEQ che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro o ad altri, deve, per correttezza professionale, informare il collega o i colleghi interessati.

Art. 24. Il contrasto delle opinioni non deve mai far venire meno i principi di una collegiale correttezza nella civile discussione.

Art. 25. I contrasti professionali debbono essere risolti con comprensione, lealtà e correttezza. In caso di mancato accordo fra le parti la composizione deve essere affidata all'Associazione.

Art. 26. I rapporti tra i Soci ANPEQ devono essere ispirati ai principi di reciproco rispetto umano e professionale in maniera da sviluppare anche una corretta solidarietà tra colleghi.

Consulenza

Art. 27. Qualora il datore di lavoro richiedesse la consulenza di uno o più Soci, l'esperto incaricato ha diritto di esprimere il proprio gradimento; in assenza di questo, ove il datore di lavoro insista, il Socio può astenersi dal partecipare al consulto, fornendo comunque al consulente una relazione scritta e tutta la documentazione relativa al caso.

Art. 28. Qualora il Socio ANPEQ incaricato rifiuti di continuare l'assistenza, il consulente può subentrargli, dopo essersi accertato del rifiuto.

Art. 29. Il Socio ANPEQ chiamato in qualità di consulente può rifiutare la sua prestazione.

Art. 30. Qualora il Socio ANPEQ venga a conoscenza di gravi ed inequivocabili casi di negligenza, imperizia o scorretta condotta professionale da parte di altri colleghi è tenuto a darne comunicazione al consiglio direttivo dell'Associazione.

PARTE QUINTA

RAPPORTI CON I TERZI

Rapporti con altre figure professionali

Art. 31. Il Socio ANPEQ nell'esercizio della professione e nell'interesse della salute dei lavoratori e della popolazione deve attenersi, nei rapporti con il Medico Autorizzato, il Medico Competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze .

Partecipazione ad attività economiche

Art. 32. Il Socio ANPEQ non deve concedere il proprio nome a scopo di pubblicità, né deve partecipare ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che possono limitare la sua indipendenza professionale.

Informazione sull'esercizio dell'attività

Art.33. Le informazioni sull'esercizio dell' attività professionale diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

PARTE SESTA

RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 34. Il Socio ANPEQ che presta la propria opera nell'ambito di strutture pubbliche o private deve osservare le presenti norme. Qualora si verificasse un contrasto tra le norme deontologiche e quelle impartite dall'ente pubblico o privato dal quale dipende, egli deve chiedere l'intervento dell'Associazione, onde siano salvaguardati i propri diritti. In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio che

gli compete, salvo i casi di grave violazione dei diritti delle persone a lui affidate e delle dignità, libertà e indipendenza della sua prestazione professionale.

Art. 35. Il Socio ANPEQ al quale da ente pubblico o privato vengano imposte prestazioni professionali in contrasto con quanto stabilito dalle presenti norme o in contrasto con gli scopi della sua professione, è tenuto a rifiutare la propria opera.

Art. 36. Il Socio ANPEQ deve esigere che le sue prestazioni si compiano nei termini di tempo idonei ad espletare convenientemente il suo compito. L'Esperto di Radioprotezione, d'altra parte, deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando questo possa condizionare il corretto svolgimento della sua attività.

Comunicazioni di notizie

Organismi pubblici e privati

Art. 37. Il Socio ANPEQ può rivelare ai medici fiduciari delle compagnie di assicurazione o ad altri medici che esercitano funzione di carattere medico legale i dati dosimetrici in suo possesso solo quando sia stato richiesto dall'interessato o abbia ottenuto per iscritto un valido consenso dallo stesso, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SETTIMA

RAPPORTI CON LE AUTORITA'

Art. 38. Nella propria attività professionale libera o dipendente, il Socio ANPEQ che per motivi correlati agli incarichi affidatigli, debba intrattenere rapporti occasionali o continuativi con pubbliche autorità, deve improntare tali rapporti ai principi di correttezza e dignità professionale anche nel perseguimento degli interessi del Datore di Lavoro.

Art. 39. Nella gestione dei suoi rapporti con le autorità il Socio ANPEQ non dovrà avvalersi né direttamente né per interposta persona, del prestigio che possa derivargli da eventuali cariche pubbliche politico/amministrative.

PARTE OTTAVA

TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 40. Nella propria attività professionale libera o dipendente, il Socio ANPEQ è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente naturale, alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico.

PARTE NONA

TUTELA DEL PAZIENTE

Art. 41. Il Socio ANPEQ incaricato dell'esecuzione dei Controlli di Qualità deve collaborare con il Responsabile dell'impianto radiologico e con lo Specialista in Fisica Medica, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, nella scelta dei protocolli da utilizzare, tenuto conto del tipo di apparecchiature e delle modalità di utilizzo delle stesse.